



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 29/07/2020

OGGETTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventis addi ventinove del mese di Luglio alle ore 15:10, e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione. Alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti ed assenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENT E
SERRANI SEVERINO	SI
MONTICELLI CAMILLO	SI
BASILII MICHELE	SI
IEZZI GUIDO	SI
SORRINI OTTAVIO	SI
PONZIANI SARA	SI
RENZITTI MIRKO	SI
DI SABATINO DORA	SI
SALINI NICOLA	SI
DI NICOLA ROSANNA	SI
DE FULVIIS MASSIMO	SI

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n° 11 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GREGORI PAOLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il IEZZI GUIDO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI SAPUTELLI E TULLII.

Relaziona sull'argomento la cons. Ponziani riassumendo la proposta di deliberazione agli atti.

Interviene il cons. Salini chiedendo spiegazioni al Sindaco.

Il Sindaco riferisce che scopo di questa amministrazione è quello di risparmiare e di migliorare il servizio.

Se non ci si riesce, si seguirà un'altra strada.

Il cons. De Fulviis chiede quando scadrà la proroga alla TeAM ed il Sindaco risponde che essa scadrà il 31 agosto e che forse occorrerà prorogare ancora per prepararci bene al nuovo affidamento che avverrà in house in quanto soci di MOTE fino alla piena operatività dell'AGIR.

Interviene il cons. Monticelli facendo presente che se il Comune risparmia sulla spesa, di conseguenza anche i cittadini risparmieranno sulla tassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

- che il Comune di Penna Sant'Andrea intende migliorare politiche ambientali nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti, basate sulla diffusione delle "buone pratiche" ambientali, privilegiando, prioritariamente, le raccolte differenziate dei materiali recuperabili e le attività di riciclo degli stessi, prevedendo una sostanziale riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- che un'attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro riduzione, al riuso, al massimo recupero di beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di generalizzare la diminuzione dei "gas serra" resa sempre necessaria e stringente da "accordi internazionali" (Trattato di Kyoto) che puntano ed obbligano i governi a "Tagliare" le emissioni di CO2 legate anche alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi;
- che la necessità di migliorare un "sistema integrato" di raccolta differenziata, in grado di realizzare la massima intercettazione delle frazioni più "pesanti" e fermentescibili (in specifico la frazione umida) e di trarre vantaggio dalle positive "interazioni di sistema" sugli altri circuiti di raccolta ed in particolare su quello del rifiuto residuo, anche per le utenze domestiche;
- che i "sistemi integrati" di raccolta differenziata, messi in atto da Comuni italiani, hanno dimostrato che è possibile raggiungere alti livelli di raccolta differenziata dei rifiuti con costi sostenibili, senza considerare l'indubbio beneficio ambientale derivante dal riciclo di materia ottenibile, dal minor consumo di energia e dal minor ricorso alla discarica;

PREMESSO:

- che con deliberazione del C.C. n. 34 del 15/06/2012, esecutiva, si istituiva, la gestione associata dei servizi di igiene urbana con il Comune di Cellino Attanasio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del T.U.E.L.
- che con deliberazione della G.C. n. 105 del 20/11/2012, esecutiva, veniva riapprovato il progetto relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani secondo la metodologia del "porta a porta", redatto dal tecnico incaricato dott. Stanislao D'Argenio;
- che con determinazione del Responsabile del servizio tecnico del Comune Capofila Cellino Attanasio, n. 26/119 del 29/03/2013 si stabiliva di procedere all'appalto del servizio associato di igiene urbana e ambientale mediante procedura aperta con le modalità di cui al D.lgs 163/2006 ed al D.P.R. 207/2010;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico del Comune Capofila Cellino Attanasio, n. 253/456 del 10/09/2013 venivano approvati i verbali di gara e si aggiudicava l'appalto del servizio, in via definitiva, all'impresa Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Teramo;
- che con contratto Rep. 392 del 04/04/2014, il servizio di che trattasi per la durata di anni cinque veniva affidato alla ditta Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1386.494,35 di cui Euro 655.801,90 relativo al servizio da svolgere presso il territorio del Comune di Penna Sant'Andrea;
- che il servizio veniva a scadere il 03/04/2019;

Visto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 01/04/2019 è stato disposto, quale atto di indirizzo, a far data dal 04/04/2019 e per il termine di anni 1, la proroga dell'affidamento relativo alla

gestione del servizio di igiene urbana, contratto rep. n. 392/2014 del 04/04/2014, con l'impresa Te.Am Teramo Ambiente S.p.A. con sede legale in Teramo via Melchiorre Delfico n. 73 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per la definizione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente;

- che con propria determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n. 40 del 02/04/2019 (reg. gen. n. 34) veniva concessa una proroga di anni uno, fino al 03/04/2020, all'impresa Te.Am Teramo Ambiente S.p.A. con sede legale in Teramo via Melchiorre Delfico n. 73 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere Rep-392/2014;
- che con successiva determinazione n. 61 del 25/05/2020 (reg. gen. 110) veniva posticipata la data di scadenza della proroga alla data del 31/08/2020;

VISTA la Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente la disciplina della gestione dei rifiuti.

VISTI, in particolare:

- l'articolo 198, ai sensi del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- l'articolo 200, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o);
- l'articolo 201, che prevede che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, e prevede che gli stessi enti locali costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti
- l'articolo 202, ai sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali

VISTO che la Regione Abruzzo, in linea con le disposizioni summenzionate, con L.R. 45/2007 aveva stabilito che alle Autorità d'Ambito (A.d.A) era attribuito l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con procedure ad evidenza pubblica e secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;

DATO ATTO che la L.R. 42/2010 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito demandando alle Regioni la funzione di attribuire con legge il servizio di gestione integrata dei rifiuti impedendo di conseguenza l'attivazione della gestione unica del servizio da parte dell'A.d.A.

DATO ATTO che la vigente normativa nazionale, comunitaria e regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, pur in presenza della soppressione delle ATO, conferma il principio e l'obiettivo di superamento della frammentazione delle gestioni, infatti, il D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 e ss.mm.ii ha sottolineato l'importanza della organizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, in bacini territoriali ottimali ed omogenei capaci di consentire economie di scala e massimizzazione dell'efficienza. In base all'art.3 bis, c.1 D.L. 138/2011, le Regioni avrebbero dovuto individuare obbligatoriamente ambiti sovracomunali, e con essi gli enti regolatori di questi ultimi, per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti per aree più vaste rispetto alla tradizionale competenza territoriale del singolo Comune.

CONSIDERATO che:

- la Regione Abruzzo con L.R. 36/2013 ha stabilito da un lato che "le funzioni già esercitate dall'A.d.A. di cui all'articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR, istituita ai sensi dell'articolo 4, L'AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio"; dall'altro ha disciplinato il regime transitorio prevedendo che (art. 17 della suddetta legge) "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4";

- l'Assemblea dell'AGIR si è insediata in data 31/05/2018;
- in data 30/07/2018 sono state effettuate l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- per la piena completa operatività dell'AGIR è necessario compiere numerosi adempimenti, tra quali, da primo, la nomina del Direttore Generale;

RICORDATO che:

l'articolo 17, comma 13, della L.R. 36/2013 stabilisce che “Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;

DATO ATTO che, in attesa della piena operatività della disciplina regionale, l'Amministrazione Comunale di Penna Sant'Andrea intende gestire il servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani attraverso l'affidamento dell'intero servizio alla società in House Mo.Te. Spa da individuarsi nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e nel rispetto delle linee guida ANAC n. 7 recanti “*linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016*”.

RITENUTO che:

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso l'affidamento diretto *in house* costituisce il modello gestionale più idoneo a soddisfare le esigenze del territorio;
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso l'affidamento diretto *in house* valorizza pienamente il ruolo e le responsabilità degli enti locali nell'organizzazione e nella gestione del servizio, attribuendo agli stessi, oltre alle competenze legislativamente previste in tema di pianificazione, programmazione e organizzazione del servizio, anche la funzione di sostanziale gestione del servizio medesimo;
- l'affidamento diretto *in house* per il servizio di gestione integrata dei rifiuti si sostanzia attraverso una società a partecipazione interamente pubblica, sottoposta al c.d. controllo analogo da parte dei suoi soci pubblici, che costituisce lo strumento più idoneo per aggregare, secondo le modalità e le procedure che saranno definite negli atti convenzionali

RICHIAMATO il quadro normativo in materia di affidamento *in house* dei servizi di interesse generale inciso sia dal D.Lgs. n. 175/16 sia dal D.Lgs. n. 50/16 e l'articolo 42 del TUEL che attribuisce proprio al consiglio comunale la competenza in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi e all'affidamento di attività o servizio mediante convenzione.

DATO ATTO che:

- si è assistito ad un'evoluzione dell'istituto sfociata nella constatazione che esso – pur costituendo una deroga al principio dell'evidenza pubblica – non rappresenta più un modello eccezionale di affidamento di appalti e servizi, bensì, un modello organizzativo che le pubbliche amministrazioni possono assumere in via ordinaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo (Consiglio di Stato n. 3554/2017)
- in tale ordine di idee, il Legislatore nazionale ha codificato tale modalità organizzativa prevedendo l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle Stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, così da garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto, consente all'Amministrazione di procedere successivamente mediante affidamenti diretti dei contratti a favore dell'ente strumentale;
- in tal modo, il Legislatore nazionale ha dunque demandato all'Autorità di settore il compito di redigere l'elenco delle Amministrazioni che sono titolate ad affidare *in house*, nonché di vigilare sui successivi affidamenti da effettuare nel rispetto del comma 2 dell'art. 190 che prevede: «*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*»

DATO ATTO che la gestione del servizio sarà affidata con espressa previsione della clausola di risoluzione anticipata del contratto nel caso di operato trasferimento delle competenze del servizio al soggetto gestore ai sensi della L.R. Abruzzo n. 36/2013.

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il parere ANAC AG n° 33/13 che chiarisce “Fermo restando che ogni decisione di merito compete all'amministrazione istante, ove quest'ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso”;

DATO ATTO che l'ANAC, con delibera n. 384 del 17 aprile 2018, ribadisce il contenuto del sopra citato parere;

VISTO inoltre che l'articolo 17, comma 1, della L.R. 36/2013 stabilisce che “I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4;

VISTO che con deliberazione del C.C. n. 8 in data odierna è stata approvata la convenzione ex art.30 D.lgs n. 267/2000 tra gli Enti Locali soci di Montagne Terame e Ambiente S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e in particolare l'articolo 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/06;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Salini, Di Nicola, De Fulviis)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. DI ESPRIMERE, quale atto di indirizzo, la volontà di affidare il servizio integrato dei rifiuti secondo il modello dell'*in house providing*, in favore di un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie per tale forma di gestione, dando mandato al competente ufficio di procedere alla redazione di una proposta progettuale da sottoporre alla società Montagne Teramane Ambiente S.p.A, per consentire alla stessa società la formulazione di specifica offerta tecnico-economica;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio di procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'adempimento di tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberativo quali la redazione della relazione necessaria al successivo affidamento ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Infine, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Salini, Di Nicola, De Fulviis)

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
IEZZI GUIDO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa GREGORI PAOLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c1 del T.U.E.L. il Responsabile **BIONDI ANTONIO** in data **23/07/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE** .

Firma **BIONDI ANTONIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.E.L. il Responsabile **Dott. CANTARELLI FABRIZIO** in data **25/07/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

Firma **CANTARELLI FABRIZIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000.

Penna Sant'Andrea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GREGORI PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Penna Sant'Andrea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GREGORI PAOLA

